



## COMUNE DI PULA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Proposta DELC1-41-2019 del 05/12/2019

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 43 Adottata nella seduta del 30/12/2019

**OGGETTO:** Revisione ordinaria delle partecipate ex articolo 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016 e successive mm.ii.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre alle ore 09:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Pula, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione ordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1. MEDAU	CARLA	P	
2. COLLU	ILARIA	P	
3. FARNETI	EMANUELE	P	
4. PIRISINU	OMBRETTA	P	
5. MASCIA	ANGELA	P	
6. USAI	FILIPPO	P	
7. AZARA	PIERANDREA	P	
8. CAPPATO	ALESSANDRO		A
9. LECCA	CARLA	P	
10. LUCARELLI	SIMONETTA	P	
11. BERGHI	ANDREA	P	
12. ZUCCA	MASSIMILIANO	P	
13. PITTALUGA	ANGELO		A
14. LOI	ELISABETTA	P	
15. TOCCORI	FRANCESCA		A
16. FA	DONATELLA	P	
17. ABIS	ANDREA		A

TOTALE PRESENTI N. 13 TOTALE ASSENTI N. 4

Assiste il Segretario comunale **Dott.ssa Maria Lucia Chessa**

**LA SINDACA Carla Medau assume la presidenza** e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, **dichiara aperta la seduta.**

**Nomina degli Scrutatori: Lucarelli – Usai – Fa**

Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30/12/2019

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, pu mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:  
"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28/12/2018  
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;  
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha provveduto con propria deliberazione n. 23 del 30/10/2017 ad effettuare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni, mediante una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, stabilendo di non procedere all'alienazione delle partecipazioni possedute, non ricorrendone i presupposti;

**DATO ATTO** che una volta operata tale ricognizione straordinaria, le Pubbliche Amministrazioni, hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

**RILEVATO** che a tale obbligo sono tenute le Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (articolo 2 comma 1 lett. a) del TUSP);

**VALUTATE** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente, come risulta dalla sopra citata ricognizione straordinaria ex articolo 24 del Decreto Legislativo 175/2016;

**CONSIDERATO** che la revisione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P. e la cui mancata adozione comporta una sanzione a carico degli Enti Locali da 5000 euro a 500 mila euro;

**DATO ATTO** che la scadenza della rilevazione la cui competenza è posta in capo al Consiglio Comunale ed è fissata al 31 Dicembre di ogni anno;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Settore Finanziario dell'Ente in conformità ai criteri e prescrizioni, del Decreto Legislativo n. 175/2016;

**TENUTO ALTRESI' CONTO** che il Comune di Pula partecipa direttamente al capitale delle seguenti Società:

- a) Pula Servizi e Ambiente Srl – quota di partecipazione pari al 60,24%
- b) Abbanoa Spa – quota di partecipazione pari al 0,14%
- c) Asmel Consortile – quota di partecipazione pari al 0,479%

**RILEVATO INOLTRE CHE** per completezza, si evidenzia che questo Ente, oltre a far parte dell'Unione dei Comuni "Nora e Bithia, detiene le seguenti partecipazioni (alla data del 23/09/2016):

- a) Fondazione Pula Cultura diffusa – Ente strumentale controllato – quota di partecipazione diretta pari al 100%
- b) E.G.A.S. Ente di governo dell'ambito della Sardegna – Ente strumentale partecipato – quota di partecipazione diretta pari al 0,0048%.

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato schema alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO CHE:**

- alle fondazioni non si applica il TUSP ex D. lgs. 175/2016, tuttavia nell'ambito della ricognizione degli organismi partecipati dal Comune di Pula, per dovere ed opportunità di completezza viene inserita anche la Fondazione Pula Cultura diffusa;
- l'EGAS, ente strumentale partecipato è escluso dal novero in quanto non rientrante nella casistica prevista dal D.Lgs. 175/2016;

Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30/12/2019

- la partecipazione nella società Abbanoa Spa è una partecipazione obbligatoria in quanto unica affidataria in tutto il territorio regionale per la gestione del servizio idrico integrato;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**CONSIDERATO** che alla data odierna non sussistono motivazioni che inducono ad individuare partecipazioni da alienare;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 31 marzo 2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del C.C. n. 23 del 30/10/2017 con la quale si è provveduto alla Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

**CONSIDERATO** pertanto di mantenere la partecipazione nelle società rientranti nell'ambito applicativo del D.Lgs. 175/2016;

**VISTO** il modello standard dell'atto di ricognizione allegato alle linee guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti e relative schede allegate e che lo stesso è stato compilato ed allegato alla presente deliberazione a farne parte sostanziale ed integrante;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**ACQUISITO** il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'articolo 239, c. 1 lett. b) del Decreto Legislativo 267/2000;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:**

1. di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2018, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di non procedere all'alienazione delle partecipazioni possedute, non ricorrendone i presupposti;
3. di mantenere le partecipazioni nelle società attualmente partecipate, così come evidenziato anche dagli allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di incaricare il responsabile del Servizio Finanziario di avviare per l'anno 2020 una revisione straordinaria finalizzata ad una ulteriore valutazione sugli ulteriori elementi quali la convenienza economica dell'erogazione del servizio tramite le società rispetto a modalità alternative, il costo-opportunità per l'ente della scelta, anche allo scopo di una maggiore valorizzazione e razionale utilizzo delle risorse nel suo complesso;
5. che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune;
6. che l'esito della revisione ordinaria di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:

**IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO**

**Il Responsabile del Servizio Interessato  
Simone Carta**

Pula, 10/12/2019

**IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Simone Carta**

Pula, 10/12/2019



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA ed ESAMINATA** la sopra riportata proposta di deliberazione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

**Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti n. 68 del 23/12/2019;**

**Sentita** l'esposizione a cura della Consigliera Comunale Carla Lecca, la quale spiega nel dettaglio il contenuto della proposta, come riportato nel verbale integrale di seduta;

Non essendoci interventi, il Presidente, mette ai voti la proposta per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	13	
Voti favorevoli	11	
Voti contrari	0	
Astenuti	2	Loi e Fa

**A maggioranza dei voti validamente espressi;**

### DELIBERA

1. di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2018, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di non procedere all'alienazione delle partecipazioni possedute, non ricorrendone i presupposti;
3. di mantenere le partecipazioni nelle società attualmente partecipate, così come evidenziato anche dagli allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di incaricare il responsabile del Servizio Finanziario di avviare per l'anno 2020 una revisione straordinaria finalizzata ad una ulteriore valutazione sugli ulteriori elementi quali la convenienza economica dell'erogazione del servizio tramite le società rispetto a modalità alternative, il costo-opportunità per l'ente della scelta, anche allo scopo di una maggiore valorizzazione e razionale utilizzo delle risorse nel suo complesso;
5. che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune;
6. che l'esito della revisione ordinaria di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30/12/2019

7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

8. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge con 11 voti favorevoli e 2 astenuti (Loi e Fa).

**Letto, confermato e sottoscritto**

**La Presidente**  
*Carla Medau*

**Il Segretario Comunale**  
*Dottoressa Maria Lucia Chessa*

**In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Dal 30/12/2019**

**Il Segretario Comunale**  
*Dottoressa Maria Lucia Chessa*